

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 giugno 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'11 novembre 2009²,

decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 219 cpv. 4 lett. a e a^{bis} (nuova)

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

a. i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro, complessivamente non oltre l'importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni);

a^{bis}. i crediti dei lavoratori per la restituzione di garanzie.

Minoranza (Daguet, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer)

a^{ter}. i crediti dei lavoratori derivanti dai piani sociali.

1 FF 2009 6941

2 FF 2009 6951

3 RS 281.1

4 RS 832.202

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

I privilegi previsti dal diritto anteriore si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

III

¹ La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.